

ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO E QUORUM DI VALIDITÀ DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA SENTENZA N. 242/2012

del Dott. Andrea Ridolfi

Con la sentenza n. 242/2012, la Corte Costituzionale affronta le problematiche connesse al voto nelle elezioni locali dei cittadini residenti all'estero, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, co.10, del d.lgs. n. 267/2000.

In the judgement n. 242/2012, the Italian Constitutional Court deals with issues related to vote in the local elections of the citizens domiciled in the foreign country. The Court declared groundless the question of constitutional legitimacy of the art. 71, section 10, d.lgs. n. 267/2000.

Sommario: 1. Premessa. 2. Le criticità della sentenza. In particolare: il sindacato di ragionevolezza. 3. In particolare: il precedente della sentenza n. 173/2005. 4. Il voto dei residenti all'estero nelle consultazioni elettorali: considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Con la sentenza n. 242/2012, la C.cost. ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, co. 10, del d.lgs. n. 267/2000, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 48 e 51 Cost. dal Consiglio di Stato¹. La questione trae origine dal ricorso presentato dal candidato sindaco del Comune di Sessano in Molise, che aveva impugnato la dichiarazione di nullità delle elezioni perché non si era raggiunto il quorum minimo del 50% degli iscritti nelle liste elettorali, quando vi sia un'unica lista presentata, nel caso di elezioni in comuni sino a 15.000 abitanti. Il Consiglio di Stato aveva, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione «nella parte in cui include i cittadini iscritti all'AIRE [Anagrafe italiani residenti all'estero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata»².

¹ Tra i rari commenti alla sentenza, si veda L. TRUCCO, [Corte cost. n. 242 del 2012] *Voto estero nei piccoli comuni: quorum o non quorum*, in www.dirittiregionali.it.

² C. cost., sent. n. 242/2012, n. 1 del *Ritenuto in fatto*.

In particolare, era stata sottolineata l'irragionevolezza della disposizione impugnata, per l'eccessiva compromissione del voto degli abitanti «condizionato da quello (eccessivamente enfatizzato per un retaggio storico culturale male interpretato) dei residenti all'estero avulso dalla partecipazione responsabile alla vita democratica»³. In base a questa constatazione, la Corte veniva sollecitata, in virtù della precedente sentenza n. 173/2005, ad adottare una pronuncia additiva che provvedesse a scomputare gli iscritti all'AIRE dal quorum di validità, in quanto ciò non avrebbe inciso «sulla capacità elettorale dei residenti all'estero e sul loro diritto elettorale» quanto piuttosto verrebbe a «restituire coerenza al meccanismo di cui all'art. 71, co. 10. I parametri di rappresentatività del voto espresso, infatti, non debbono necessariamente ricavarsi da un calcolo proporzionale rapportato alla dimensione dell'intero numero degli elettori, ben potendo, invece tener conto del loro effettivo grado di partecipazione alla vita della comunità locale, distinguendo in sede di verifica della rappresentatività, tra residenti e non residenti iscrit-

³ C. cost., sent. n. 242/2012, n. 4 del *Considerato in diritto*.

ti all'AIRE, senza che ciò incida minimamente sul diritto di voto riconosciuto dal legislatore anche ai residenti all'estero»⁴.

La Corte ha, invece, negato che la normativa in questione potesse, nell'ambito della discrezionalità di scelte riservata al legislatore, violare in qualche modo «i principi di partecipazione democratica, eguaglianza, effettività del diritto di voto, di cui agli articoli 1, secondo co., 3, 48, co. 1 e 51, co. 1, cost., come richiamati, in reciproca combinazione, dal ricorrente»⁵. Quanto al riferimento alla sentenza n. 173/2005, la Corte ha affermato che non si può desumere un tasso di irragionevolezza dalla disposizione impugnata dalla sentenza n. 173/2005, in quanto la stessa Corte ha ravvisato la giustificazione della normativa friulana «nell'alto tasso di emigrazione che caratterizza alcune aree della Regione Friuli-Venezia Giulia»⁶.

2. Le criticità della sentenza. In particolare: il sindacato di ragionevolezza.

La sentenza presenta profili interessanti perché, oltre a riproporre l'annoso problema del calcolo o meno degli elettori residenti all'estero ai fini della validità di una consultazione elettorale, riguarda anche la problematica dell'essenza stessa del diritto di voto. Proprio perché le questioni coinvolte erano così importanti, suscitano perplessità le argomentazioni tutto sommato sbrigative, con le quali la Corte ha voluto liquidare la questione. In primo luogo, stupisce il fatto che la Corte abbia adottato uno scrutinio di ragionevolezza a maglie tanto larghe da risultare praticamente inutile: in questo caso, mutuando una tipica classificazione del sindacato di ragionevolezza della Corte Suprema statunitense, anziché uno *strict scrutiny*, la Corte italiana ha preferito utilizzare un *deferential review*, per motivazioni che francamente appaiono non del tutto chiare⁷.

Una simile scelta è, infatti, in controtendenza con i processi che hanno investito questa peculiare forma di sindacato di costituzionalità: è stato giustamente osservato che, tranne che per il giudizio sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica, si assiste ormai ad un crescente e pervasivo uso del canone (o criterio) di ragionevolezza⁸. In dottrina è discusso se il giudizio di ragionevolezza sia o meno riconducibile al principio di uguaglianza⁹, ma è un dato di fatto ormai acquisito che esso è rivolto a rilevare le oggettive irra-

zionale, IV ed., Milano 2004, pag. 108, 445-446; ID., *I modi argomentativi del sindacato di ragionevolezza delle leggi*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale: riferimenti comparatistici. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14.10.1992*, Milano 1994, pag. 131 ss., spec. pag. 137 ss.; G. BOGNETTI, *Il principio di ragionevolezza e la giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti*, ivi, pag. 43 ss.

⁸ Sulla espansione del sindacato di ragionevolezza, si soffermano A.A. CERVATI, *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino 2009, pag. 178 ss.; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli 2007, pag. 7 ss.; G. BONGIOVANNI, *Costituzionalismo e teoria del diritto. Sistemi normativi contemporanei e modelli della razionalità giuridica*, Roma-Bari 2005, pag. 40 ss.

⁹ Riconduce la ragionevolezza al principio di uguaglianza L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale d'uguaglianza (aprile 1979-dicembre 1983)*, in AA.VV., *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, I*, Padova 1985, pag. 605 ss. (spec. pag. 614 ss., 655 ss.). Negano con forza che vi sia una identificazione tra uguaglianza e ragionevolezza C. ROSSANO, «Ragionevolezza» e fattispecie di eguaglianza, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, cit., pag. 169 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Su tre aspetti della ragionevolezza*, ivi, pag. 179 ss.; ID., *La legge e la sua giustizia*, Bologna 2008, pag. 228 ss., mentre una posizione intermedia è quella di R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992, pag. 44 ss.; A.A. CERVATI, *In tema di interpretazione della Costituzione, nuove tecniche argomentative e «bilanciamento» tra valori costituzionali (a proposito di alcune riflessioni della dottrina austriaca e tedesca)*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, cit., pag. 55 ss.; A. CERRI, *L'eguaglianza*, Roma-Bari 2005, pag. 133 ss.; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., pag. 10 ss., 50 ss.; ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli 2008, pag. 251 ss.; F. SORRENTINO, *Eguaglianza. Lezioni raccolte da E. Rinaldi*, Torino 2011, pag. 38 ss.

⁴ C. cost., n. 242/2012, n. 4 del *Considerato in diritto*.

⁵ Vedi nota sopra.

⁶ C. cost., n. 173/2005, n. 3 del *Considerato in diritto*.

⁷ Sulla distinzione tra *strict scrutiny* e *deferential review* si vedano L. FABIANO, *Le categorie sensibili dell'eguaglianza negli Stati Uniti d'America*, Torino 2009, pag. 63 ss.; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXV, Roma 2005 pag. 8 ss.; ID., *Corso di giustizia costituzionale*,

zionalità delle leggi¹⁰. Di conseguenza, non si capisce perché la Corte Costituzionale, pur ammettendo esplicitamente che si era in presenza di una disciplina legislativa irragionevole - è la stessa Corte ad affermare, infatti, l'opportunità di un ripensamento dei bilanciamenti operati dal legislatore -, scelga, alla fine, di mantenerla in vigore¹¹. La Corte ha cercato di giustificare questo suo *self-restraint*, invocando l'ord. n. 260/2002, in cui aveva affermato che «*la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole*», ma questa citazione non mi sembra un granché persuasiva. In linea di massima, se con l'espressione sistema elettorale intendiamo il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, e per formula elettorale la formula matematica di trasformazione dei voti in seggi¹², allora è chiaro che la sentenza n. 242 del 2012 non riguarda né il sistema elettorale, né tanto meno la formula elettorale, quanto piuttosto la materia elettorale, e non è affatto vero che in materia elettorale la Corte abbia esercitato sempre un blando controllo di ragionevolezza. Si potrebbero citare, anzi, alcune sentenze dove la Corte ha fatto un uso penetrante di esso: basti pensare,

¹⁰ Così F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., pag. 12-13. In senso simile, si veda anche F. SORRENTINO, *Eguaglianza*, cit., pag. 44.

¹¹ Cfr. C. Cost., n. 242/2012, n. 5 del *Considerato in diritto*: «*Le considerazioni del rimettente sugli inconvenienti derivanti dalla assenza (cui è auspicabile che il legislatore ponga rimedio) di una normativa agevolativa del voto dei residenti all'estero con riguardo alle elezioni amministrative, e i rilievi dello stesso giudice diretti ad una "diversa formulazione" della norma in esame, anche in ragione dei segnalati suoi profili di non piena coerenza, nel testo attuale, con la disciplina di settore, se inducono a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma, tuttavia non ne evidenziano un tasso di irragionevolezza manifesta, tale da comportarne la caducazione da parte di questa Corte*».

¹² Sulla distinzione teorica tra sistema elettorale e formula elettorale si sofferma F. LANCHESTER, *Sistemi elettorali e forma di governo*, Bologna 1981, pag. 41 ss., 85 ss.; ID., *Gli strumenti della democrazia. Corso di diritto costituzionale comparato*, Milano 2004, pag. 175 ss., 179 ss.

per esempio, alla sentenza n. 394/2006, in materia di falsa formazione e falsa autenticazione di liste elettorali; o alla sentenza n. 143/2010, in materia di incompatibilità tra la carica di deputato regionale dell'A.R.S. e quella di assessore comunale; o alla sentenza n. 277/2011, in materia di ineleggibilità e incompatibilità parlamentari; o alla sentenza n. 294/2011, in materia di incompatibilità la carica di deputato regionale dell'A.R.S. e quella di presidente o assessore provinciale. D'altra parte, la Corte non ha evocato neanche la sentenza n. 356/1996, secondo cui «*le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni inconstituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali*»¹³, proprio perché, nel caso in questione, il meccanismo dell'interpretazione conforme non avrebbe avuto la possibilità concreta di operare¹⁴. Rimane, quindi, francamente incomprensibile la scelta di una sentenza di rigetto pura e semplice, laddove, invece, sarebbe stata molto più congrua l'adozione di una sentenza additiva, come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato.

3. In particolare: il precedente della sentenza n. 173/2005.

Ulteriori perplessità suscita anche l'interpretazione che la Corte ha dato della precedente sentenza n. 173/2005. In primo luogo, non si capisce bene perché l'alto tasso

¹³ C. cost., sent. n. 356/1996, n. 4 del *Considerato in diritto*.

¹⁴ Sulla sentenza n. 356/1996 e sulla giurisprudenza costituzionale in materia di interpretazione adeguatrice, la dottrina è divisa: a chi ne ha esaltato l'importanza ai fini di una «diffusione» del controllo di costituzionalità, si contrappone chi, invece, teme che finisca con il mettere in discussione il ruolo di garanzia della stessa Corte Costituzionale. Per questa ultima prospettiva, si vedano M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione «conforme a»* (8-8-2007), in *www.federalismi.it*, spec. pag. 6 ss.; I. CIOLLI, *Brevi note in tema di interpretazione conforme a Costituzione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alessandro Pace*, Napoli 2012, vol. III, pag. 2013 ss. (e in *Rivista AIC* 2012, n. 1 [28-3-2012]). Per quanto riguarda la prima prospettiva, invece, si vedano F. MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, cit., spec. pag. 77 ss., 190 ss.; A. CIERVO, *Saggio sull'interpretazione adeguatrice*, Roma 2011, spec. pag. 287 ss.

di emigrazione che caratterizza alcune zone del Friuli giustifichi la mancata inclusione dei cittadini residenti all'estero nel *quorum* del 50%, laddove questo non giustificerebbe un'analoga disciplina per i comuni delle province meridionali, caratterizzati ugualmente da un alto tasso di emigrazione. Non va dimenticato, infatti, che sono state proprio le regioni meridionali quelle che storicamente hanno fatto registrare i più alti tassi di emigrazione di tutto il nostro Paese. Ma c'è anche dell'altro. Nei commenti alla sentenza del 2005¹⁵, era stato osservato che la *ratio* della l. friulana andava individuata proprio nel *favor* per la conservazione del risultato elettorale: scomputando dal numero totale degli iscritti nelle liste elettorali gli iscritti all'AIRE sarebbe stato più agevole raggiungere il *quorum* strutturale previsto, non vanificando il risultato elettorale¹⁶. La Corte aveva perfettamente colto questo aspetto, e, anzi, lo aveva difeso con particolare vigore¹⁷.

Inoltre, la Corte aveva difeso anche il fatto che ci potesse essere una diversa lettura, ai fini del raggiungimento del *quorum* del 50%, della mancata partecipazione degli elettori residenti all'estero rispetto agli abitanti¹⁸: di

¹⁵ Sulla sentenza n. 173/2005, si vedano G. PASSANITI, *Il "non voto" dei friulani all'estero: l'annosa questione del voto come dovere civico all'esame della Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it; E. GROSSO, *Italiani all'estero ed elezioni comunali. La retorica dell'uguaglianza e la ragionevole differenziazione*, in *Le Regioni* 2005, n. 6, pag. 1228 ss. (e in www.forumcostituzionale.it).

¹⁶ Così E. GROSSO, *Italiani all'estero ed elezioni comunali*, cit., pag. 1229. Si veda anche G. PASSANITI, *Il "non voto" dei friulani all'estero*, cit., pag. 3.

¹⁷ Cfr. C. Cost., sent. n. 173/2005, n. 3 del *Considerato in diritto*: «In realtà, l'introduzione di un regime speciale per gli elettori residenti all'estero, ai fini del calcolo del *quorum* di partecipazione alle elezioni in oggetto, lungi dal costituire una lesione del principio di eguaglianza del voto, persegue una logica di favore verso il puntuale rinnovo elettorale degli organi degli enti locali».

¹⁸ Si veda E. GROSSO, *Italiani all'estero ed elezioni comunali*, cit., pag. 1234 ss., il quale sottolinea (pag. 1239) come si possa leggere la sentenza n. 173/2005 nel senso che la Corte abbia accreditato «il principio secondo cui, nonostante l'intervenuta revisione costituzionale dell'art. 48, sussiste comunque una differenza giuridicamente apprezzabile tra l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e quello di tutti gli altri cittadini». Si veda anche G.

fronte all'Avvocatura dello Stato che aveva sollevato obiezioni circa la compatibilità di questo meccanismo con l'art. 48 Cost., la Corte aveva risposto che la mancata partecipazione di alcuni soggetti rispetto ad altri non può costituire una violazione del principio di uguaglianza, in quanto l'esercizio del voto è un dovere civico: la mancata partecipazione può essere significativa, quindi, solo sul piano socio-politico¹⁹. Nulla di tutto ciò si ritrova, invece, nella sentenza n. 242/2012. Nonostante la normativa impugnata, proprio per la sua palese irragionevolezza, comportasse in alcuni casi un pressoché sistematico mancato raggiungimento del *quorum* del 50% – è bene ricordare, infatti, che, nel caso del Comune di Sessano, su 1186 iscritti nelle liste elettorali, ben 495 elettori (pari ad oltre il 40%) risultavano iscritti all'AIRE -, la Corte ha preferito ritenere infondata la questione, rimettendola al legislatore.

4. Il voto dei residenti all'estero nelle consultazioni elettorali: considerazioni conclusive.

Va sottolineato, però, che il legislatore, nel momento in cui ha consentito ai cittadini residenti all'estero la partecipazione effettiva alla vita politica nazionale attraverso il voto per corrispondenza e la previsione di una circoscrizione elettorale estera²⁰, non ha fatto altrettanto per quanto riguarda la vita politica locale, proprio in virtù del differente tipo di legame che sussiste tra il cittadino residente all'estero e le due comunità (nazionale e locale)²¹. Questa differenziazione ha comportato

PASSANITI, *Il "non voto" dei friulani all'estero*, cit., pag. 1-2.

¹⁹ Cfr. nuovamente E. GROSSO, *Italiani all'estero ed elezioni comunali*, cit., pag. 1240: «Se infatti la solidità del legame tra il cittadino e il suo Paese può ritenersi ancora persistente, nonostante l'emigrazione, tanto da giustificare la partecipazione al voto per le elezioni politiche nazionali, del tutto irragionevole appare tale indiscriminata parificazione se fatta valere in relazione al voto locale».

²⁰ Cfr., in proposito, l. cost. nn. 1/2000 e 1/2001; l. n. 459/2001.

²¹ Cfr. C. cost., sent. n. 173/2005, n. 3 del *Considerato in diritto*: «Né tanto meno risulta violata la medesima norma costituzionale sotto il profilo che, secondo il ricorrente, verrebbe limitata l'effettività del diritto di voto, neutralizzando il significato dell'astensione degli elettori residenti all'estero. In proposito – a prescindere-

una serie di problemi giuridici. Certamente, se è vero che il voto per corrispondenza ha suscitato perplessità circa la sua compatibilità con il principio costituzionale della personalità del voto affermato dall'art. 48 Cost.²², è pur vero che vi è una evidente discrasia tra la disciplina delle consultazioni politiche a livello nazionale (elezioni politiche, e *referendum ex artt. 75 e 138 Cost.*), dove è ammesso il voto per corrispondenza, e le consultazioni politiche a livello locale (elezioni comunali, provinciali e regionali; *referendum di variazione territoriale ex artt. 132 e 133 Cost.*; *referendum* previsti da statuti comunali, provinciali e regionali), in cui, invece, l'elettore residente all'estero è costretto a recarsi personalmente al seggio del Comune dove è iscritto per poterlo esercitare²³. In questo caso, quindi, l'inserimento degli elettori residenti all'estero nel *quorum* è del tutto irragionevole, perché parifica arbitrariamente il voto dei residenti all'estero con quello degli abitanti²⁴, e finisce per elevare artatamente il *quorum* stesso, compromettendo la validità di una consultazione elettorale, con tutto quello che

re dal rilievo che l'astensione nel voto è diversa dalla mancata partecipazione al voto – è sufficiente osservare che, in presenza della prescrizione dello stesso art. 48, secondo cui l'esercizio del diritto di voto "è dovere civico", il non partecipare alla votazione costituisce una forma di esercizio del diritto di voto significante solo sul piano socio-politico».

²² Cfr., in questo senso, F. LANCHESTER, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Milano 2006, pag. 190-191; ID., *La Costituzione tra elasticità e rottura*, Milano 2011, pag. 68-69.

²³ Sottolinea questa discrasia F. RATTO TRABUCCO, *Sulla presunta incostituzionalità del quorum della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali per i referendum territoriali ex art. 132 Cost.*, in *Le istituzioni del federalismo* 2007, n. 6, pag. 843 ss., spec. pag. 864 ss.

²⁴ Cfr. E. GROSSO, *Italiani all'estero ed elezioni comunali*, cit., pag. 1240, secondo cui «potrebbe addirittura apparire irrazionale che ai cittadini emigrati all'estero sia consentito di continuare a partecipare alle elezioni comunali, posto che, pacificamente, ai cittadini emigrati in un altro Comune della Repubblica ciò non è più ovviamente consentito (in quanto si presume che essi, cambiando residenza, abbiano aderito a una nuova comunità). Ciò che non è accettabile, in ogni caso, è che si contesti il mancato rispetto di un – inesistente – principio di uguaglianza nel voto tra tali soggetti e coloro che continuano a risiedere e a partecipare alla vita sociale del loro Comune».

ne può derivare in ordine alla regolarità e trasparenza delle operazioni di voto.

Basti ricordare, in proposito, i dubbi ed i sospetti sul mancato *quorum* nel *referendum* elettorale del 2000, determinato *in primis* dall'inserimento nelle liste elettorali di un certo numero di italiani residenti all'estero ormai deceduti da tempo o irreperibili²⁵. È stato giustamente osservato che sulla regolarità delle procedure di voto non possono esserci opacità, in quanto ne va della fiducia stessa dei contendenti sulla correttezza della competizione elettorale. Le accuse o soltanto i sospetti di irregolarità in materia di procedure di voto rischiano, infatti, di trascinare in un cono d'ombra l'intero sistema democratico, e vanno perciò assolutamente evitati²⁶.

Ecco perché, a mio avviso, la sentenza n. 242/2012 non risulta affatto persuasiva nel ritenere infondate questioni di legittimità costituzionale che, invece, per le ragioni che ho cercato di mettere in evidenza, erano quanto mai fondate. Certamente, è vero che la Corte italiana ha sempre rifiutato di sindacare la discrezionalità del legislatore, quando essa non sia stata esercitata con arbitrio o con irrazionalità, così come ha sempre rifiutato di adottare sentenze additive che implicassero scelte ampiamente discrezionali, tali da esulare dai poteri stessi della Corte²⁷, ma è anche vero che, quali che siano gli strumenti utilizzati, gran parte del lavoro odierno delle Corti costituzionali riguarda il giudizio sulle discriminazioni arbitrarie introdotte dal legislatore: rinunciare all'esercizio di esso, mi sembra quasi un abdicare alla propria funzione di garanzia.

²⁵ Si vedano A. PUGIOTTO, *La legalità referendaria tra decretazione d'urgenza e sindacato ispettivo*, in L. CARLASSARE (a cura di), *Democrazia, rappresentanza, responsabilità*, Padova 2001, pag. 131 ss.; E. GROSSO, *Italiani all'estero ed elezioni comunali*, cit., pag. 1230.

²⁶ Così nuovamente A. PUGIOTTO, *La legalità referendaria tra decretazione d'urgenza e sindacato ispettivo*, cit., pag. 137-138.

²⁷ Cfr., in tal senso, L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale comparata*, Torino 2007, pag. 173-174. Così nuovamente L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale comparata*, cit., pag. 182-183